



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 6**

Riunione del 3 ottobre 2012

06.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- **CAPUTO Giovanna – atleta**
- **PICARO Piera – atleta**
- **RACANATI Maria – atleta**
- **PAPPAGALLO Annalisa - atleta**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone – Vice Presidente f. f.
- Avv. Francesca Romana Pettinelli– Componente - relatore
- Avv. Claudio Zander - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 30 Luglio 2012, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, sul seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

- Giovanna CAPUTO, Piera PICARO, Maria RACANATI, Annalisa PAPPAGALLO *“tutte tesserate per la ASD Pallavolo Terlizzi ritenuti acquisiti, a chiusura della fase istruttoria, sufficienti elementi di colpevolezza a carico delle suddette tesserate Fipav per i fatti a loro stesse contestati: per essersi – le citate atlete – allontanate e quindi sospeso ogni attività sportiva dal citato sodalizio il tutto senza giustificato motivo e/o autorizzazione espressa anche a seguito della comunicazione da parte del loro Sodalizio. Il tutto in violazione dei principi di lealtà e correttezza per violazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché degli artt. 10 e 10 bis dello Statuto FIPAV ed anche dell’art. 19 R.A.T.”.*

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procere ai sensi dell’art. 73, 2° comma R.G., all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione delle suddette atlete per la riunione del 12 Settembre 2012. Tuttavia a seguito di istanza presentata dall’atleta Maria RACANATI, impossibilitata a presenziare in tale data per motivi di lavoro, la riunione veniva rinviata al 3 Ottobre 2012 alla quale, presente il Procuratore Federale, compariva solo quest’ultima atleta, delle quattro deferite.



La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che ha confermato le richieste di cui alla relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

OSSERVA

Con nota del 19 Maggio 2012 la A.S.D. Pallavolo Femminile Terlizzi, segnalava alla Procura Federale F.I.P.A.V. l'allontanamento definitivo dal sodalizio a partire dal 21.03.2012, senza giustificato motivo, delle atlete Giovanna CAPUTO, Piera PICARO, Maria RACANATI e Annalisa PAPPAGALLO, nonostante l'avvenuta contestazione di tale comportamento nonché la loro riconvocazione per le gare successive.

Successivamente alla trasmissione dell'atto di incolpazione da parte della Procura Federale F.I.P.A.V. alle predette atlete (utilizzando gli indirizzi dalle stesse forniti all'Ufficio Tesseramento Atleti), queste ultime inoltravano note difensive con le quali sostanzialmente venivano addotte le giustificazioni al contestato allontanamento.

In particolare: 1) l'atleta Annalisa PAPPAGALLO sosteneva di aver avuto problemi di salute, avendo subito in data 15.11.2011 un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, che la costringeva a sospendere l'attività sportiva; 2) le atlete Piera PICARO e Maria RACANATI sostanzialmente evidenziavano il clima di tensione venutosi a creare all'interno del Sodalizio, per atteggiamenti assunti dal suo Presidente. La Racanati, poi, spiegava anche di essersi allontanata dalla A.S.D. Pallavolo Femminile Terlizzi per assistere la madre, con problemi di salute. L'atleta Giovanna CAPUTO, invece, non riceveva l'atto di incolpazione poiché risultata trasferita all'unico recapito fornito all'Ufficio Tesseramento Atleti.

La Procura Federale F.I.P.A.V., esaurita l'attività istruttoria e ritenuta provata la responsabilità delle suddette atlete, le deferiva quindi innanzi a questa Commissione Giudicante Nazionale.

In via preliminare si ritiene di dover procedere anche nei confronti dell'atleta Giovanna CAPUTO la quale, resasi irreperibile all'indirizzo fornito e presente nei tabulati ufficiali F.I.P.A.V., è da intendersi contumace e, quindi, comunque destinataria del presente provvedimento.

Non spetta, infatti, alle strutture F.I.P.A.V. svolgere indagini ulteriori per verificare i recapiti dichiarati dai tesserati al momento del tesseramento che, invero, sono onerati di comunicare ogni variazione al fine di rendersi rintracciabili, per ogni eventualità.

Nel merito la responsabilità disciplinare delle atlete Giovanna CAPUTO, Piera PICARO, Maria RACANATI e Annalisa PAPPAGALLO è provata e pertanto giustifica la richiesta sanzione disciplinare, seppur con le precisazioni che seguono.



In particolare gli artt. 19 e 30 R.A.T. nonché gli artt. 10 e 10 bis dello Statuto Federale impongono ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché lo Statuto ed i regolamenti federali, e sanciscono il principio per il quale *“il vincolo consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell’interesse dell’associato destinatario dell’obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato vincolante”*. Il vincolo, quindi, costituisce tra atleta e sodalizio (sia esso il titolare del “cartellino” oppure il sodalizio che fruisce delle prestazioni dell’atleta a titolo di prestito, come nel caso di specie), un legame, che (nasce e) viene meno con determinate procedure escluse dalla cognizione di questa Commissione ed affidate ad altri organi della F.I.P.A.V. i quali sono naturalmente deputati a valutare la sussistenza o meno delle condizioni per lo scioglimento dello stesso. In tal senso costituisce infrazione regolamentare l’allontanamento unilaterale, volontario e ingiustificato degli atleti dal sodalizio di appartenenza, in costanza di vincolo.

Il comportamento delle atlete, quindi, per quanto attiene la sua valutazione disciplinare, violando i sopra richiamati principi, non può che essere sanzionato.

Si deve tuttavia precisare che le argomentazioni poste a difesa dalle incolpate, comportano una disamina delle singole fattispecie e, quindi, la determinazione di differenti sanzioni.

Le deduzioni dell’atleta Piera PICARO (non comparsa in sede di riunione) attengono al più alla valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per la richiesta di cessazione del vincolo e, come tali, non sono né ammissibili né rilevanti in questa sede, come già osservato.

Le deduzioni dell’atleta Annalisa PAPPAGALLO (non comparsa in sede di riunione) non sono condivisibili in quanto i certificati medici dalla stessa allegati alla nota difensiva innanzi alla Procura Federale, fanno emergere problematiche di salute risalenti e preesistenti alle successive prestazioni comunque rese prima dell’allontanamento dalla A.S.D. Pallavolo Femminile Terlizzi (15.11.2011-21.03.2012) e comunque non ne giustificano il mancato rientro. Non sussiste peraltro la prova dell’avvenuta comunicazione a tale Sodalizio delle circostanze evidenziate nella predetta nota.

Le deduzioni dell’atleta Maria RACANATI sono parzialmente rilevanti in quanto se da un lato, come già osservato, l’allontanamento volontario e senza il consenso del Sodalizio di appartenenza è vietato a norma di regolamento, dall’altro la stessa è stata l’unica a presenziare in sede di riunione ed a spiegare, quindi, le proprie ragioni (evidenziando in tal modo



di essere interessata alla vicenda che la riguarda), consistite in particolare nello stato di salute della madre che l'ha spinto a starle vicino in un momento di difficoltà.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara le incolpate responsabili per i fatti loro ascritti, come evidenziati, per l'effetto dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **CAPUTO Giovanna**: sospensione da ogni attività federale per mesi tre;
- **PICARO Piera**: sospensione da ogni attività federale per mesi tre;
- **RACANATI Maria**: sospensione da ogni attività federale per mesi uno;
- **PAPPAGALLO Annalisa**: sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Il Presidente f.f.
Avv. Thomas Martone

Roma , 15 ottobre 2012